

STUDIO ASSOCIATO DE TINA

Vicolo Repetella n. 16, 33100 Udine (UD)

P.IVA: 01376410302

Tel.: 0432/ 509174 - 508379 Fax: 0432/507806

e-mail: detina@destesrl.it - demonte@destesrl.it - marziagraffi@destesrl.it - tizianaperessini@destesrl.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede a Pafinanova (UD), via Cairoli n. 14, partita IVA e codice fiscale n. 02096520305, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Lionello Barbina, nato il [REDACTED] a Mortegliano, qui di seguito identificata, anche, con il termine "Ente assistito" nel significato di cui alla lettera "i" dell'art. 4 D. Lgs. n. 196/03 e cioè di: "persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali";

E

L'AVV. FLAVIANO DE TINA, nato a [REDACTED] (UD), il [REDACTED] dello Studio Associato De Tina, vicolo Repetella n. 16, Udine, di seguito denominato "Avvocato",
si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1- CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL'INCARICO

1.1. ARPA FVG, Ente assistito, in parola come sopra, ricevuto l'informativa ex art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010, l'informativa ex D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 56/2004, conferisce all'avvocato Flaviano De Tina, che accetta, l'incarico di assistenza e difesa nella causa relativa all'impugnazione in grado di appello della sentenza n. 27/13 del Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa nella causa promossa in primo grado dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato in [REDACTED], in Pagnacco (Ud) e avente ad oggetto l'impugnazione del suo licenziamento di data 27.09.2008 e il risarcimento del danno per un valore determinato in Euro 143.145,06.

1.2. Il rappresentante in atto dell'Ente assistito dichiara:

- a) di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato che la causa riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dall'Ente assistito stesso, un grado di complessità alto;
- b) di essere stato edotto in merito alle problematiche pertinenti l'incarico professionale di cui al presente contratto al contempo impegnandosi a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dello stesso.

ART. 2-MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

2.1. L'avvocato resta impegnato ad eseguire l'incarico in oggetto col grado di diligenza professionale normalmente richiesto.

2.2. L'avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense.

2.3. L'avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti e ausiliari per lo svolgimento delle Prestazioni professionali.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

3.1. L'Ente assistito, a fronte dei chiarimenti ricevuti dall'avvocato, valutato il grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili circa i tempi e gli oneri ipotizzabili, accetta, il preventivo di spesa per la prestazione professionale che sarà resa in esecuzione al presente incarico, come da preventivo allegato sub A.

3.2. Qualora il valore della controversia, come convenzionalmente determinato all'art. 1, dovesse aumentare per effetto di eventuali domande riconvenzionali o appello incidentale, interventi in causa di terzi a qualsivoglia titolo, riunioni di procedimenti, etc., il compenso come sopra concordato dovrà essere convenzionalmente rideterminato. Ove non si raggiunga un nuovo accordo, l'avvocato avrà la facoltà di recedere dall'incarico conferito e l'Ente assistito dovrà corrispondere loro il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

3.3. Il compenso come sopra pattuito e liberamente determinato è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.



7.7 E', altresì, obbligo dell'Ente assistito di pagare all'avvocato i preavvisi di parcella che questo cemerà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi; in caso di mancato pagamento, l'avvocato avrà la facoltà di recedere dall'incarico, salvo il diritto alla corresponsione dei compensi maturati, maggiorati di rivalutazione ed interessi sul capitale rivalutato ed al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

ART. 8 – RICHIAMO DI ALTRE NORME

8.1. Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

8.2. Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell'ordinamento professionale degli Avvocati italiani, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

9.1. Il contenuto di quest'accordo deve intendersi "riservato" tra le parti ed è vietata la comunicazione del suo contenuto a terzi o la sua diffusione, salvo ragioni di giustizia o esigenze fiscali.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ

10.1 Le parti si dichiarano edotte, ciascuna per quanto di propria competenza, degli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto in Udine il 16/9/13
L'Ente assistito

Avv. Flaviano De Tina

Per approvazione espressa delle clausole nr. 1 (conferimento ed oggetto dell'incarico) e 3 (determinazione del compenso) e per conferma di essere stato informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

L'assistito/a

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle del presente contratto di cui agli articoli nn. 1 (conferimento e oggetto dell'incarico) 2 (modalità di svolgimento dell'incarico), 3 (determinazione del compenso), 4 (termini di corresponsione del compenso), 5 (termini e modi di corresponsione del compenso), 6 (assunzione di responsabilità ed obblighi del professionista) e 7 (obblighi dell'assistito), art. 9 (obblighi di riservatezza) e dichiarano espressamente di approvarle.

L'assistito/a

avv. Flaviano De Tina

INFORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'assistito/a, qui di seguito identificato/a, anche, con il termine "interessato" nel significato di cui alla lettera "i" dell'art. 4 D. Lgs. nr. 196/03 e cioè di: "persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali".

PREMESSO

Che secondo quanto previsto dall'articolo 23 ("Consenso") del D. Lgs. nr. 196/03 il trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un trattamento individuato, oltre che documentato per iscritto e preceduto dall'informativa di cui all'articolo 13 D. Lgs. nr. 196/03.

Che, sempre a norma dell'articolo 23 ("Consenso") del D. Lgs. nr. 196/03 qualora il trattamento riguardi anche, o

Cliente ("interessato") e in mancanza di nuova nomina, la documentazione sarà consegnata nella sua totalità al Consiglio dell'Ordine ai fini della conservazione.

I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati all'esaurimento dell'incarico conferito, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dal medesimo cliente ("interessato").

Si fa presente che è facoltà dell'interessato ex articolo 52 D. Lgs. nr. 196/2003 chiedere – secondo le modalità ed i termini in quella stessa norma indicati – che, per motivi legittimi, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dello stesso nell'ipotesi di diffusione della eventuale sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale.

Qualora la presente autorizzazione al trattamento dei dati personali – identificativi – sensibili e giudiziari, dovesse essere sottoscritta l'informativa in essa contenuta dovrà ritenersi valida anche per le posizioni aperte prima del 01.01.2004.

Il consenso non si renderà necessario quando il trattamento dei dati comuni riguarda l'adempimento degli obblighi di contratto di prestazione d'opera professionale o quando i dati siano stati trattati per difendere o far valere un diritto in giudizio.


Tutto quanto sopra premesso

SPONTANEAMENTE DICHIARO

di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 196/03, il trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, specificando – altresì – che per l'eventuale fase giudiziale verrà rilasciato apposito mandato nelle forme di legge.

Udine,

L'assistito



1. ART. 26 comma 4 lettera "c" – GARANZIE PER I DATI SENSIBILI: "[...] 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397, o – comunque – per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile [...]"

2. ART. 13 - INFORMATIVA: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando, è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile".

3. ART. 4 – DEFINIZIONI: "[...] h) <dato personale>, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) <dati identificativi> i dati personali che permettono

